



MONITORAGGIO ATTIVITÀ LEGISLATIVA

Approfondimento Legge 4 agosto 2026, n. 142.

a cura di Affari Normativi



Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità.

Clicca per accedere al [Testo del Provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale](#)
Clicca per accedere al [Dossier Senato della Repubblica](#)

Riassunto articoli di interesse

Art. 1

(Disposizioni urgenti per garantire le opere necessarie al campionato europeo di calcio “UEFA EURO 2032”)

La norma interviene per assicurare le opere necessarie al campionato europeo di calcio “Uefa Euro 2032”, attraverso due novelle alle precedenti relative alla nomina di un Commissario straordinario e altre disposizioni connesse.

Oltre a prevedere che il Commissario possa agire anche sulla base delle iniziative dei “proponenti” in via generica (comprese tra questi le amministrazioni pubbliche), e non solo dei “privati promotori”, lo stesso può avvalersi dell’ausilio dell’ANAC e che nell’esercizio delle sue funzioni possa nominare sub commissari il sindaco del comune e il presidente della regione interessati. La norma interviene altresì sulla struttura funzionale di ausilio all’attività del commissario ampliando le figure per i quali lo stesso può avvalersi, oltre a quelle dei già previsti consulenti, oltre ad alcuni interventi sempre legati al personale proveniente da altre amministrazioni eventualmente utilizzato dallo stesso Commissario. Infine, si prevede un ampliamento delle dotazioni per una cifra pari a 50.000 euro sia per le risorse professionali, sia per ulteriori ed eventuali spese di funzionamento della struttura commissariale.

Art. 2

(Disposizioni urgenti per lo svolgimento della XX^a edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026)

L’articolo reca al suo interno alcune misure funzionali allo svolgimento della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. I tre commi prevedono rispettivamente un autorizzazione di spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2026 destinati ad interventi nel territorio di Taranto, tra cui opere connesse o di contesto per un importo pari a 6,5 milioni di euro, la possibilità per il Commissario straordinario di provvedere con propria ordinanza sentito il Sindaco del Comune all’individuazione di tali opere, e, infine, la possibilità che in caso di mancato rispetto e l’inosservanza del cronoprogramma delle opere previste entro il 31 dicembre 2026 determini una revoca dei finanziamenti stanziati.

Art. 3

(Assegnazione e uso frequenze per la trasmissione della trentottesima edizione della "America's Cup- Napoli 2027")

L'articolo interviene per introdurre alcune disposizioni a supporto delle attività connesse alla trentottesima edizione della "America's Cup - Napoli 2027". In particolare, si provvede, in materia di assegnazione e utilizzo temporaneo delle frequenze per la trasmissione degli, a disporre la gratuità, la quale sarà applicata anche ai soggetti destinatari del rilascio delle autorizzazioni generali per l'uso temporaneo delle frequenze per i servizi mobili e i servizi di comunicazione SNG. Sono stati inoltre previsti, sempre sul tema, ulteriori finanziamenti per attività di vigilanza e controllo delle frequenze radioelettriche e a copertura dei costi destinati all'acquisto di materiali e apparecchi per tali scopi. Si interviene, infine, in materia di regime fiscale agevolato, ai fini delle imposte sui redditi, IRES E IRPEF, nonché sull'IRAP, nei confronti dei soggetti coinvolti nello svolgimento della "America's Cup – Napoli 2027", ed ampliando la platea dei beneficiari delle agevolazioni. Si prevede, anche per tali ragioni, l'obbligo di apposita contabilità separata relativa alle attività che possono beneficiare delle agevolazioni introdotte.

Art. 4

(Assunzioni a tempo determinato in vista dell'America's Cup – Napoli 2027)

Le disposizioni presenti all'interno dell'articolo 4 sono relative ai rapporti di lavoro instaurati per le esigenze dell'organizzazione, della preparazione, dello svolgimento e della definizione delle attività conclusive dell'evento, fino alla conclusione delle attività connesse e comunque non oltre il 31 dicembre 2027, sia da parte del soggetto organizzatore che delle squadre partecipanti all'evento. Innanzitutto, la norma prevede che l'evento rientri tra le giustificazioni che possono consentire l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, così come rispetto al regime di proroghe e rinnovi previsto per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, laddove se ne deroga la durata complessiva consentita sempre in relazione a tali specifiche necessità. Si interviene, inoltre, in deroga al computo delle quote previste a carico dei datori di lavoro per le assunzioni riservate ai soggetti disabili, ed escludendo dall'ambito di applicazione dell'articolo in materia di stipula dei contratti a tempo determinato i lavoratori sportivi, per i quali rimane invariata l'attuale disciplina laddove più favorevole al lavoratore. Vengono esonerati dalle nuove disposizioni i datori di lavoro per le medesime assunzioni già citate dal versamento dei contributi previdenziali e si mantiene ferma l'applicazione delle norme già previste in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro già applicabili. Sono esclusi, infine, i contratti a tempo determinato dall'ambito di applicazione delle disposizioni che disciplinano le procedure previste per la chiusura degli stabilimenti delle grandi aziende nonché quelle per i licenziamenti collettivi al momento della loro eventuale cessazione.

4-bis

(Misure per la sicurezza nelle piscine)

L'articolo rappresenta una novità rispetto al testo originario del decreto-legge, ed introduce una misura di sicurezza per piscine sia pubbliche che private, che siano destinate a un'utenza pubblica, anche collettiva. Con tali prescrizioni si prevede che il sistema di ricircolo utilizzato per la depurazione dell'acqua, costituito in particolare da prese di aspirazione delle acque, quali griglie di fondo, bocchettoni o ogni altro materiale allo scopo utilizzato, dovrà essere in grado di assicurare un livello di sicurezza tale da scongiurare fenomeni vorticosi di aspirazione e di effetto c.d. ventosa per ogni parte del corpo degli utilizzatori dell'impianto. In caso di violazioni in tal senso verrà, d'ora in avanti, disposta la chiusura dell'impianto fino all'adeguamento della struttura alla nuova normativa. Per l'anno 2026, saranno stanziati risorse pari 4.725.000 euro per favorire l'adeguamento delle piscine pubbliche.

Art. 5

(Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in relazione alla Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche)

La nuova norma interviene per introdurre alcune novità relative al funzionamento della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche. Si prevede innanzitutto una nuova funzione, che attribuisce alla Commissione la possibilità di segnalare, con propria deliberazione, le accertate situazioni distorsive dei principi di regolare svolgimento dei campionati sportivi e di equa competizione alle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia di sport nonché alla federazione sportiva interessata. Successivamente si prevedono alcune disposizioni relative al personale, come la possibilità di utilizzo di dipendenti di società controllate dallo Stato, la possibilità di inquadramento all'interno dei propri ruoli il personale non dirigenziale in comando o distaccato da analoghi istituti, e si introduce il divieto per alcune categorie di magistrati di far parte di organi di giustizia federali a cui sono affiliate le società professionistiche soggette ai controlli dell'organo di controllo. Si interviene, inoltre, sul meccanismo di finanziamento della Commissione, stabilendo che la quota dovuta dalle federazioni sportive venga corrisposta direttamente alla Commissione dalla società Sport e salute S.p.a., in luogo del precedente doppio passaggio.

Art. 6

(Disposizioni urgenti di modifica al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9)

L'articolo 6, rispetto al testo originario, interviene in materia di mutualità generale dei diritti audiovisivi sportivi, destinando parte delle risorse derivanti dai contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti audiovisivi all'organizzazione del campionato professionistico di Serie A femminile, nonché del campionato professionistico di Serie C, vincolando tali risorse allo sviluppo dei settori giovanili femminili e maschili delle società associate. Attraverso tale misura si intende favorire il potenziamento delle infrastrutture e dei formatori dei giovani atleti ed atlete selezionabili per le nazionali federali.

Art. 7

(Disposizioni urgenti per il sostegno alla pratica sportiva)

L'articolo introduce una misura finalizzata al sostegno della genitorialità, incrementando di 2 milioni per l'anno 2027 la dote del Fondo per la concessione alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ed Enti del Terzo Settore, di un contributo per le prestazioni erogate in favore dei minori in possesso di specifici requisiti reddituali e familiari, per ragazze e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni e a carico di nuclei familiari con valore ISEE pari o inferiore a 15.000.

Art. 8

(Disposizioni urgenti in materia di Unione italiana tiro a segno)

L'articolo introduce una complessiva revisione della disciplina dell'Unione italiana tiro a segno (UITS), con l'obiettivo di adeguarne l'assetto organizzativo e funzionale alle esigenze di maggiore efficienza e trasparenza. La norma conferma la natura di ente pubblico associativo dell'Unione, rafforzando la distinzione tra le funzioni di rilievo pubblicistico, esercitate anche nell'interesse dello Stato, e quelle di carattere strettamente sportivo. La norma disciplina i principi fondamentali relativi alla governance dell'ente, demandando allo statuto la definizione dell'organizzazione interna, delle competenze degli organi, delle modalità di funzionamento e dei sistemi di controllo, nel rispetto dei criteri fissati dalla legge. L'intervento è volto a garantire una più chiara ripartizione delle competenze, un miglior funzionamento dell'ente e una maggiore coerenza tra le attività istituzionali e quelle svolte nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

Art. 8-bis

(Riordino dell'organizzazione sportiva della Difesa)

L'articolo introduce alcune importanti novità finalizzate a riordinare e potenziare il coordinamento e il potenziamento delle attività sportive militari, attraverso l'istituzione presso lo Stato maggiore della difesa del Gruppo sportivo della Difesa, chiamato a svolgere attività di previsione degli obiettivi funzionali al raggiungimento delle attività strategiche, anche in un'ottica di programmazione pluriennale, e assicurare un efficace coordinamento con il sistema sportivo nazionale e internazionale. Si prevede, inoltre, che i centri sportivi delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e il Centro sportivo paralimpico della Difesa continuino ad assicurare l'utilizzo, l'amministrazione e la gestione del personale e delle infrastrutture di rispettiva competenza, i quali continuano ad operare secondo gli indirizzi e il coordinamento tecnico-funzionale del Gruppo sportivo della Difesa, ed effettuando le proprie attività con personale in servizio.

Art. 8-ter

(Promozione dell'attività sportiva dilettantistica e valorizzazione delle infrastrutture sportive della Difesa)

La norma dispone che le Forze armate continuino a promuovere i valori della sana attività sportiva anche favorendo lo svolgimento di attività comuni con associazioni sportive dilettantistiche, anche consentendo di accedere, senza oneri a carico dell'amministrazione, alle palestre, agli impianti sportivi e ad altri spazi interni delle caserme, di utilizzare le relative attrezzature e di avvalersi del supporto dei propri tecnici.

Art. 9

(Disposizioni urgenti in materia di borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari)

L'articolo 9, modificato nel corso dell'esame alla Camera, rifinanzia il Fondo sport per studenti universitari, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo Sport – destinando tale incremento all'erogazione di borse di studio universitario per alti meriti sportivi, per una cifra pari a 4 milioni di euro per l'anno 2027.

